



# COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

## DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – D.A.T.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 – n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mira a *tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.*

L’art. 4 della suddetta Legge stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e **dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte**, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari; la Legge prevede altresì la possibilità di nominare un fiduciario, che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e le strutture sanitarie.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata dal Notaio o per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente **all’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza** del disponente medesimo **oppure presso le Strutture Sanitarie.**

In merito alle disposizioni previste dalla Legge n. 219/2017, si precisa che:

1. l’Ufficiale di Stato Civile è **legittimato a ricevere esclusivamente le D.A.T. consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune**, recanti la sua firma autografa. **L’Ufficio non è legittimato a ricevere le D.A.T. di cittadini non residenti;**
2. l’Ufficiale di Stato Civile **non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa**, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante;
3. all’atto della consegna l’ufficiale di Stato Civile fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio.